

ENERGY

IL DECRETO LEGGE N. 77/2021 - CD. "SEMPLIFICAZIONI-BIS"

In data 1° giugno 2021 è entrato in vigore il D.L. n. 77/2021 c.d. "Semplificazioni-bis". Di seguito vengono elencate le principali novità che hanno interessato i settori delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica:

a) Procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili:

- **Interventi localizzati in aree sottoposte a tutela paesaggistica o in aree contermini:** il Ministero della Cultura partecipa al procedimento autorizzativo unico nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili da localizzarsi in aree sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, nonché in aree contermini ai beni tutelati (art. 30, comma 1). Nel caso di impianti localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. L'Amministrazione procedente può rilasciare l'autorizzazione nel caso di mancata espressione del parere del Ministero entro il termine (art. 30, comma 2).

b) Semplificazione per gli impianti di accumulo e per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili:

- **Impianti di accumulo elettrochimico di tipo "stand-alone":** tali impianti non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di screening salvo che le opere di connessione rientrino nelle predette procedure (art. 31, comma 1, lett. a);
- **Costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici:** gli impianti fotovoltaici fino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale sono autorizzati mediante procedura abilitativa semplificata (PAS) (art. 31, comma 2).
- **Modifica delle soglie di potenza per impianti fotovoltaici ai fini autorizzativi:** viene modificata la Tabella A del D.Lgs. n. 387/2003 con contestuale innalzamento da 20 kW a 50 kW la capacità di generazione al di sopra della quale gli impianti fotovoltaici sono autorizzati mediante autorizzazione unica (art. 31, comma 7).
- **Revamping e repowering:** vengono individuati i casi in cui gli interventi di revamping e repowering da eseguirsi su impianti fotovoltaici, idroelettrici e eolici sono da definirsi come "non sostanziali" e pertanto sono autorizzabili mediante procedura abilitativa semplificata (PAS) (art. 32, comma 1, lett. a).
- **Impianti eolici:** vengono introdotte apposite modifiche al D.Lgs. n. 28/2011 in materia di impianti eolici e di aerogeneratori, relative in particolare alle definizioni di "sito dell'impianto eolico", "riduzione minima del numero di aerogeneratori" e "altezza massima dei nuovi aerogeneratori" (art. 32, comma 1, lett. b).

- c) **Modifiche all'art. 119 D.L. n. 34/2020, come convertito dalla L. n. 77/2020, relativo alle misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione:**
- **Eliminazione delle barriere architettoniche:** gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche godono della detrazione del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, anche se realizzati congiuntamente agli interventi di rimozione del rischio sismico oggetto del c.d. "sisma-bonus" (art. 33, comma 1, lett. a);
 - **Interventi di efficientamento energetico e rigenerazione posti in essere da organizzazioni non lucrative di utilità sociale:** il limite di spesa ammesso alle detrazioni per le singole unità immobiliari nel caso di interventi di efficientamento energetico o di miglioramento antisismico realizzati da ONLUS (su immobili in loro possesso rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4) può essere calcolato secondo il metodo introdotto con il nuovo comma 10 bis dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020. Tale possibilità risulta percorribile solo se l'attività svolta dalle suddette ONLUS consista nella prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e se i membri del C.d.A. non percepiscano compensi o indennità di carica (art. 33, comma 1, lett. b);
 - **Interventi di efficientamento energetico e rigenerazione e titolo edilizio:** gli interventi che beneficiano delle detrazioni ai sensi dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020 costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante C.I.L.A., ad eccezione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici. È inoltre sufficiente attestare nella C.I.L.A. i soli estremi del titolo edilizio che ha consentito la costruzione dell'immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione. Per gli immobili edificati prima del 1° settembre 1967 è invece possibile limitarsi ad attestare la preesistenza del fabbricato a tale data (art. 33, comma 1, lett. c).
 - **Decadenza dai benefici fiscali ex art. 119 del D.L. n. 34/2020:** la decadenza opera esclusivamente nei casi indicati dal nuovo comma 13 ter dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020, e quindi nei casi (i) di mancata presentazione della C.I.L.A.; (ii) di interventi realizzati in difformità dalla C.I.L.A.; (iii) di assenza di attestazione degli estremi del titolo edilizio, del provvedimento che ha consentito la legittimazione ovvero della preesistenza del fabbricato al 1° settembre 1967; (iv) di non corrispondenza al vero delle attestazioni e asseverazioni.

